

# Pienamente legittimo l'indennizzo al posto della reintegrazione

## Licenziamenti

La Corte costituzionale ha confermato la validità delle regole del Jobs act

**Enrico Maria D'Onofrio**  
**Arturo Maresca**

Con la sentenza 7/2024 del 22 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 10 del decreto legislativo 23/2015, respingendo le censure sollevate dalla Corte d'appello di Napoli con riferimento alla disciplina dei licenziamenti collettivi e alle conseguenze solo indennitarie della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori.

Le motivazioni dell'affermata legittimità costituzionale si fondano sui seguenti macro profili:

- compatibilità dell'articolo 10 del Dlgs 23/2015 con la legge delega 183/2014 nella parte in cui quest'ultima esclude la reintegrazione per i «licenziamenti economici», in quanto tale esclusione – secondo la Corte – si applica non solo al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ma anche ai licenziamenti collettivi;
- insussistenza di una violazione del principio di eguaglianza, essendo legittima la diversificazione del regime sanzionatorio del licenziamento collettivo collegata alla data di assunzione del lavoratore, precedente o successiva al 7 marzo 2015, ciò rientrando nelle prerogative del legislatore;
- adeguatezza della tutela indennitaria (sino a 36 mensilità) per il lavoratore illegittimamente licenziato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo.

La Corte, quindi, corrobora l'impostazione del Dlgs 23/2015 con riferimento alla compatibilità dell'indennizzo - alternativo alla reintegrazione - come rimedio generale al licenziamento illegittimo. Inoltre, per la Corte assume rilievo l'assenza di vincoli alla quantificazione della misura dell'indennità risarcitoria da liquidare al lavoratore ingiustamente licenziato, consentendo al Giudice ampia discrezionalità applicativa nella quantificazione.

In un'ottica prospettica, la sentenza assume particolare rilievo in

quanto i principi affermati dalla Corte guideranno, con tutta probabilità, la valutazione delle ulteriori questioni di costituzionalità sollevate da altri giudici remittenti. Ci si riferisce, in particolare, alle ordinanze del 27 settembre 2023 del Tribunale di Ravenna e del 20 novembre 2023 del Tribunale di Catania. Entrambe, infatti, prospettano vizi di costituzionalità del Dlgs 23/2015, assumendo come parametro la reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall'articolo 18, commi 4 e 7 della legge 300/1970, come se quest'ultima disposizione avesse acquisito una valenza costituzionale e sebbene, sul piano applicativo, il Dlgs 23/2015 sia ormai diventato la disciplina generale di riferimento, stanti i limiti di efficacia temporale dell'articolo 18.

La Corte, inoltre, ha rilevato – quanto alla disciplina del sistema sanzionatorio del licenziamento illegittimo – che «la materia, frutto di interventi normativi stratifi-



**L'invito a rivedere la disciplina del sistema sanzionatorio non obbliga a riscrivere tutto l'impianto**

cati... non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie». La Corte si è dunque appellata alla responsabilità del legislatore nella definizione dei requisiti-soglia per l'applicazione dei diversi regimi sanzionatori del licenziamento illegittimo (ma anche, potenzialmente, della graduazione della misura dell'indennità da liquidare).

Ciò non vuol dire che occorra procedere a un ripensamento delle scelte politiche alla base della normativa vigente o a una riscrittura dell'intero impianto sanzionatorio del licenziamento illegittimo. Si tratta, piuttosto, di cogliere l'opportunità per semplificare la normativa vigente nei punti che pongono ancora problemi interpretativi e che meritano maggiore certezza, affinché le norme su una materia tanto delicata possano essere più facilmente comprensibili da parte dei destinatari, i datori di lavoro e dei loro dipendenti, e non solo dei giudici e degli avvocati.